



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 16 GEN. 2013

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV – Divisione 15[^]

DIRAMAZIONE GENERALE

A TUTTO IL PERSONALE

Prot. n. ...37/...✓.....

OGGETTO: Messaggio n. 545 del 10.1.2013 dell'I.N.P.S..

Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

1. Premessa.

In data 10 gennaio 2013 la Direzione Centrale Previdenza dell'I.N.P.S., con messaggio n. 545, ha fornito istruzioni per una corretta applicazione della disciplina in materia di diritto e accesso al trattamento pensionistico, con particolare riferimento all'applicabilità o meno, a partire dal 1° gennaio 2013, degli incrementi della speranza di vita ai requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In particolare, L'I.N.P.S. con il suindicato messaggio ha specificato quali sono i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015.

2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'I.N.P.S. ha precisato che per il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio così come fissata dall'ordinamento vigente e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di tale limite di età risultino già maturati i requisiti prescritti per il diritto a pensione¹.

¹ A tal fine si rammenta che i limiti ordinamentali per la pensione di vecchiaia previsti per il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:

- 60 anni di età per gli appartenenti ai ruoli agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori;
- 65 anni di età per il personale appartenente ai ruoli operatori, collaboratori, revisori, periti, direttivi e dirigenti.

Pertanto, qualora il dipendente alla data di maturazione del limite di età abbia già raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita previsto dall'articolo 12, comma 12 - *quater*, della legge n. 122/2010.

Invece, se il dipendente raggiunge il limite di età previsto in relazione al ruolo di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e non ha, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di tre mesi².

Rimane fermo, in ogni caso, il regime delle decorrenze per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile di 12 mesi).

In sostanza, i dipendenti del C.F.S. che maturano i requisiti per il diritto alla pensione, conseguono l'accesso al trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione della c.d. finestra mobile di dodici mesi i dipendenti che al 31/12/2010 abbiano già maturato i prescritti requisiti.

3. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.

Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l'accesso al pensionamento anticipato avviene con il raggiungimento dei seguenti nuovi requisiti:

- a) un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e un'età anagrafica di almeno **57 anni e 3 mesi**;
- b) un'anzianità contributiva massima corrispondente **all'aliquota dell'80 per cento**, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012) e un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**;
- c) un'anzianità contributiva di **40 anni e 3 mesi**, indipendentemente dall'età anagrafica.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime della finestra mobile secondo quanto sopra specificato. Inoltre, è opportuno precisare che nell'ipotesi che i predetti requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

² *Ossia:*

- 60 anni e 3 mesi di età per gli appartenenti ai ruoli agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori del C.F.S.;
- 65 anni e 3 mesi di età per il personale appartenente ai ruoli operatori, collaboratori, revisori, periti, direttivi e dirigenti del C.F.S..

Si rammenta, infine, che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni e 3 mesi di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo:

- di 2 mesi per i requisiti maturati nell'anno 2013 (quindi, **in totale 14 mesi di differimento**, di cui 12 mesi di finestra mobile previsti dalla legge n.122/2010 + 2 mesi di posticipo ulteriore introdotti dalla legge n.111/2011),
- di 3 mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (quindi, **in totale 15 mesi di differimento**, di cui 12 mesi di finestra mobile previsti dalla legge n.122/2010 + 3 mesi di posticipo ulteriore introdotti dalla legge n.111/2011).

Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti del Corpo forestale dello Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011.

La presente circolare integra la diramazione generale del 1° agosto 2011 prot. n. 992/V, che presto verrà rielaborata in modo organico alla luce delle recenti novità.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE



(Pr. dir. A. Cerofolini)

